

**LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 04-12-2003  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA  
LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA  
INTEGRATO DI SICUREZZA**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-  
ROMAGNA  
N. 182  
del 5 dicembre 2003

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA  
LA SEGUENTE LEGGE:*

**CAPO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**ARTICOLO 1**

Oggetto

1. La presente legge, in conformita' con l'articolo 117,  
comma

secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina  
l'esercizio

delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta  
norme per

la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle  
citta' e

del territorio regionale.

2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118,  
comma primo

della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di cui al  
comma 1

compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca,

per

ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle Province.

3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di

cui al comma 1, compete alla Regione, d'intesa con la

Conferenza Regione-Autonomie locali, l'esercizio delle funzioni

di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 12.

## **ARTICOLO 2**

Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si intendono

come politiche per la promozione di un sistema integrato di

sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e

civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con

riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà

diffusa.

2. Gli interventi regionali privilegiano:

a) le azioni integrate, di natura preventiva;

b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;

c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di

legalita'.

3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione

Emilia-Romagna svolge in materia:

a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio

e dell'emarginazione sociale, con particolare riferimento alla

legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione

della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali), nonche' al contrasto

della recidiva nei comportamenti criminosi;

b) di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla

legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana);

c) di promozione delle forme associative fra i Comuni con particolare riferimento alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11

(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in

materia di Enti locali);

d) di protezione civile, con particolare riferimento alla legge

regionale 19 aprile 1995, n. 45 (Disciplina delle attivita' e degli

interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di

protezione civile), ed alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3

(Riforma del sistema regionale e locale), parte terza, titolo VI,

capo VIII;

e) di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla legge

regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di

promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo

spettacolo, allo sport e al tempo libero), titolo II, e alla legge

regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la

sicurezza dei trasporti);

f) di sicurezza ambientale;

g) di sicurezza e regolarità del lavoro, con particolare

riferimento alle attività svolte dal Comitato regionale di

coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19

settembre 1994 n. 626 (in materia di sicurezza e di salute dei

lavoratori durante il lavoro);

h) di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e

dall'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, con

particolare riferimento alle attività di vigilanza sui mezzi di

trasporto e sui cantieri stradali.

4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.

## **CAPO II**

### **PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA**

#### **ARTICOLO 3**

Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica

e polizia amministrativa

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all'articolo

118, comma terzo, della Costituzione, la Regione:

a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle

città e del territorio regionale;

b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica

sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei

contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere

della Conferenza Regione-Autonomie locali; le Province

possono partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni

interessati;

c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorit  d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalita', vittimizzazione, incivilta' e disordine urbano diffusi;

b) la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario, della mobilita' e della sicurezza;

c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;

d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attivit  di polizia fondati sul principio di prossimita' anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;

e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di piu' soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento

e la

violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le

discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali

ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza

sanitaria ed ambientale di competenza regionale;

f) attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze

di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al

presente articolo, il presidente della Regione convoca

periodicamente e presiede una conferenza composta dai

sindaci dei Comuni capoluogo, coadiuvati dai rispettivi

comandanti dei corpi di polizia municipale, e dai presidenti

delle Province. Alla conferenza sono invitati, d'intesa con

l'autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di

coordinamento per l'Emilia-Romagna, i componenti della

conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza

istituita con decreto del Ministro dell'interno del 10 ottobre 2002.

## **ARTICOLO 4**

Politiche e interventi regionali

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:

a) promuove e stipula intese istituzionali di programma,

accordi

di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare

specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della

sicurezza;

b) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e

informazione;

c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli

enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti

nelle materie di cui al presente capo.

## **ARTICOLO 5**

Interventi di rilievo locale

1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle

Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni

intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli

obiettivi di cui all'articolo 2, realizzate anche di concerto con

operatori privati. I contributi sono concessi per spese di

progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di

personale.

2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle

organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge



regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di

attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 ' Legge quadro

sul volontariato ' . Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.

26) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della

sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la

realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi

per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle

spese per investimenti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non

superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese

ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi

in misura non superiore all'ottanta per cento di dette spese,

secondo le priorit , i criteri e le modalit  stabiliti dalla Giunta

regionale, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n.

11 del 2001.

## **ARTICOLO 6**

Interventi di rilievo regionale

1. La Regione realizza direttamente o compartecipa

finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle

intese e dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),

sia per spese di investimento che per spese correnti.

2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, o alla qualificazione dei corpi di polizia locale, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti. Dei progetti relativi alla qualificazione dei corpi di polizia locale le amministrazioni locali interessate daranno informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e

l'animazione

dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle

discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e

l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di

valutazione dei risultati.

## **ARTICOLO 7**

Istituzione della ' Fondazione emiliano-romagnola per le vittime

dei reati '

1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a istituire o a

partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata

' Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati ' .

2. La partecipazione della Regione e' subordinata alle condizioni che:

a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalita'

giuridica;

b) lo statuto preveda la possibilita' che alla fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti

pubblici o privati;

c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalita' di cui al

comma 4.

3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalita' di cui al comma 4, sottopone al

Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attivita'

svolta dalla fondazione.

4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati,

compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla

polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel

territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti

derivati la morte o un danno gravissimo alla persona. La

fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in

cui e' avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della

vittima stessa. L'intervento della fondazione e' volto a limitare,

nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente

breve, le piu' rilevanti situazioni di disagio personale o sociale

della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La

fondazione non puo' comunque intervenire nei casi in cui la

vittima risulti complice del comportamento criminoso e

richiedera' la ripetizione delle somme versate o delle spese

sostenute qualora tale evenienza sia accertata

successivamente. A tal fine la fondazione puo' richiedere

informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

5. Il presidente della Regione e' autorizzato a compiere

gli atti

necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.

6. I diritti inerenti alla qualita' di fondatore della Regione

Emilia-Romagna sono esercitati dal presidente della Giunta

regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.

7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti

della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto

stabilito dallo statuto della stessa.

8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione

della fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La

Giunta regionale determina l'entita' della partecipazione alla

costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati

dalla legge di bilancio.

9. La Regione puo', inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo

svolgimento delle relative attivita'. L'importo del contributo e'

determinato nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

## **ARTICOLO 8**

## Utilizzazione del volontariato

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente

legge, e' ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalita'

fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266

(Legge-quadro sul volontariato). Tale utilizzazione e' volta a

realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non

sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla

polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla

convivenza e il rispetto della legalita', la mediazione dei conflitti

e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla

base di indicazioni provenienti dalle associazioni di

volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto

non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle

forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta

causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale;

d) siano adeguatamente assicurati.

3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le

associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto

organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente

comma, a condizione che dette associazioni non prevedano

nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso,

razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali

o sociali.

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata

uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la

Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti

locali relative all'utilizzo di volontari.

## **ARTICOLO 9**

Referenti per la sicurezza

1. La Giunta regionale, ove necessario, promuove mediante le

direttive previste al comma 5 l'individuazione da parte

dei

gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in

particolare nel settore dell'intrattenimento, di referenti per la

sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione vigente.

2. I referenti per la sicurezza contribuiscono all'ordinato

svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi,

alla mediazione dei conflitti e cooperano con le polizie locali e

nazionali in relazione alle rispettive competenze.

3. L'esercizio della funzione di referente per la sicurezza e'

subordinato al possesso di specifica autorizzazione del

Comune in cui il soggetto esercita la propria attività, nonché

dei seguenti requisiti:

a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non

colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione

e non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di

polizia nazionali, ovvero destituito o licenziato per giusta causa

o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

b) aver frequentato, con profitto, specifico corso di formazione

professionale disciplinato dalla Giunta regionale.



4. L'autorizzazione e' richiesta congiuntamente dall'interessato

e dal datore di lavoro. Il Comune informa le competenti autorita'

provinciali di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse.

5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformita' sul territorio regionale, approva, d'intesa con la

Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti

locali relative alle modalita' di autorizzazione all'esercizio della

funzione di referente per la sicurezza disciplinata dal presente

articolo.

## **ARTICOLO 10**

Istituti di vigilanza privata

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti

individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro

attivita', particolarmente per quanto riguarda la tutela delle

persone, possono essere utilizzati dagli Enti locali ad

integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a

condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale,

finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o

nazionale;

b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformita' sul territorio regionale, approva, d'intesa con la

Conferenza Regione-Autonomie locali, direttive per gli Enti

locali relative all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad

integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.

### **CAPO III**

#### **POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE**

##### **ARTICOLO 11**

Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia

di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna,

in conformita' a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite

dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi

dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo

I della L. 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme

coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio

della regione.

3. I Comuni esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della

Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale,

salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di

appositi corpi di polizia municipale.

4. Le Province, per l'esercizio delle funzioni di polizia

amministrativa locale loro attribuite dall'articolo 14, istituiscono

corpi di polizia provinciale.

5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali

minime dei corpi, al fine di rispondere alle esigenze di

adeguatezza nell'esercizio delle funzioni. I Comuni le cui

dimensioni organizzative non consentono l'istituzione del corpo

di polizia municipale svolgono, salvo quanto previsto all'articolo

21, comma 1, le relative attività in forma associata, mediante

corpi intercomunali, anche organizzati in servizi comunali.

## **ARTICOLO 12**

Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai

sensi dell'articolo 118, comma primo della Costituzione,

esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di

coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di

sostegno all'attività operativa, alla formazione e

all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia

locale.

2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la

Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del

comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e

indirizzo in materia di:

a) sistema informativo della polizia locale;

b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa

formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative;

c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa

locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di

addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali,

dipendenti dai rispettivi enti di gestione;

d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni,

nonche' altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.

3. La Giunta regionale d'intesa con la Conferenza

Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di

polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative

all'organizzazione delle attivita', al reclutamento del personale,

all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e

strumentazione operativa della polizia locale, comprensiva

degli apparati automatici di controllo. A tal fine la Regione,

anche avvalendosi della scuola specializzata regionale di

polizia locale di cui all'articolo 18, attua le necessarie iniziative

di studio ed approfondimento.

4. La Regione promuove l'attivazione di un numero telefonico

unico per l'accesso alla polizia municipale su tutto il territorio

regionale e analogamente procede per la polizia provinciale.

## **ARTICOLO 13**

Comitato tecnico di polizia locale

1. E' istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.

2. Il comitato e' organo di consulenza e proposta alla Giunta

regionale, finalizzato alla realizzazione del

coordinamento

complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

3. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed e'

composto:

a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo

presiede;

b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei Comuni

capoluogo;

c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati

dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;

d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra

i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dalla

Conferenza Regione-Autonomie locali.

4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti

istituzionali del comandante e, pertanto, non da' luogo ad alcun

compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale

competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo

al comitato.

5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo

conto delle

esigenze di coordinamento con le materie di cui all'articolo 2,

comma 3.

## **ARTICOLO 14**

Corpo di polizia locale

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di

polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti

secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare

tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia

municipale e provinciale.

2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale,

sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato

svolgimento delle seguenti attivita':

a) controllo della mobilita' e sicurezza stradale, comprensive

delle attivita' di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di

concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'articolo

12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada);

b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attivita' di

polizia amministrativa commerciale e con particolare

riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle

forme di

commercio irregolari;

c) tutela della qualita' urbana e rurale, comprensiva almeno

delle attivita' di polizia edilizia;

d) tutela della vivibilita' e della sicurezza urbana e rurale,

comprensiva almeno delle attivita' di polizia giudiziaria;

e) supporto nelle attivita' di controllo spettanti agli organi di

vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarita' del

lavoro;

f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai

rispettivi regolamenti;

g) soccorso in caso di calamita', catastrofi ed altri eventi che

richiedano interventi di protezione civile.

3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al

fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attivita':

a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

b) soccorso in caso di calamita', catastrofi ed altri eventi che

richiedano interventi di protezione civile;



c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di

competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi di

competenza.

4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello

stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento

delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare

riferimento alle attività di polizia stradale.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di

polizia municipale, anche a carattere intercomunale:

a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i

giorni dell'anno;

b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di

operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato,

non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;

c) gestiscono una centrale radio operativa;

d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività

per aree territoriali omogenee.

6. Nel caso di costituzione del corpo intercomunale il relativo

ambito deve coincidere, di norma, con l'ambito di esercizio

delle funzioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 o

costituire livello di gestione associata sovracomunale ai sensi

dell'articolo 19 di detta legge, mediante convenzione che

individua il sindaco o il presidente di cui all'articolo 17, comma

1. La convenzione per la gestione in forma associata delle

funzioni di polizia locale tra i Comuni dell'Associazione

intercomunale, ovvero per la delega alla Comunita' montana o il

trasferimento all'Unione, deve necessariamente prevedere:

a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei

Comuni aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza

sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;

b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative

all'esercizio delle funzioni in forma associata;

c) le modalita' per lo svolgimento del servizio basato su criteri di

adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno

costituito il corpo intercomunale.

7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza

Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i

corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale.

Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.

L'atto della Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5, lettera b).

## **ARTICOLO 15**

Contributi regionali

1. La Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per:

a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui

all'articolo 14;

b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio

di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un

corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 14.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri

e le modalita' definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto

dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche

sulla base di specifici accordi di programma, in misura non

superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili

per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al

cinquanta per cento per quelli di cui alla lettera b).

3. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di

attuazione, con esclusione delle spese di personale.

## **ARTICOLO 16**

Figure professionali e struttura della polizia locale

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria

omogeneita' sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento

derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di

polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali

assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo

determinato o indeterminato:

a) agente;

b) addetto al coordinamento e controllo;

c) dirigente;

d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto

dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione, la

struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai

contenuti di cui all'articolo 14, e' disciplinata dal regolamento

comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le

Comunita' montane e le Unioni, ovvero da un conforme

regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale.

3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire

un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli

addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia

locale. L'esito positivo della formazione, verificato secondo

quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12,

comma 2, lettera b), e' valutato ai fini del superamento del

periodo di prova.

4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e,

per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo

stesso e dei servizi comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi di prossimità e adeguatezza.

5. L'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è

unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite

tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste

dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti

al corpo.

6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo

occasionalmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli

previsti dalla presente legge.

7. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme,

sull'intero territorio regionale, salvo quando il regolamento

dell'Ente locale preveda diversamente per particolari attività.

8. Nel territorio regionale, l'operatore di polizia locale che si

trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori

dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, svolge

comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla

viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la

circolazione e la connessa incolumita' delle persone, in attesa

dell'intervento degli organi ordinariamente competenti.

## **ARTICOLO 17**

Comandante del corpo di polizia locale

1. Il comandante e' responsabile della gestione delle risorse a

lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e

dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne

risponde al sindaco o al presidente della Provincia, ovvero, nei

corpi associati, al presidente della forma associativa, o suo

delegato. E' inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di

cui all'articolo 3, nelle materie di propria competenza, e del

corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e

10.

2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco, il presidente della

Provincia o l'assessore da essi delegato, oppure il presidente

dell'organo esecutivo della forma associata impartiscono

apposite direttive.

3. La funzione di comandante puo' essere attribuita solo a

personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti

specifici affidati e alla complessita' dell'ente di appartenenza.

Salva diversa disposizione del regolamento del Comune, il

comandante del corpo di polizia municipale riveste la qualifica

apicale nell'ambito del Comune, ovvero, nei corpi

intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento o

dalla convenzione della forma associata.

4. Nei corpi intercomunali, il comandante e gli altri addetti alla

polizia locale sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni,

salva la possibilità dell'inquadramento nell'organico

dell'Unione. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti

dalla apposita convenzione che regola l'associazione e che

disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi

comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.

## **ARTICOLO 18**

Formazione della polizia locale

1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una

scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'articolo 37

della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per

l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per

ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento

dell'istruzione e della formazione professionale, anche in

integrazione tra loro), una offerta formativa specifica per

l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e



per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale  
in

servizio, anche valorizzando specifici percorsi di  
formazione

universitaria. La promozione di tale offerta formativa  
si realizza

anche mediante la messa a disposizione di apposite  
attrezzature.

2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi  
riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue  
una

idonea valutazione nelle procedure di accesso o di  
selezione

relative alle diverse figure professionali della polizia  
locale di

cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito  
dalla

Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2,  
lettera b).

## **ARTICOLO 19**

Segni distintivi

1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto  
previsto

dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della  
legge

7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della  
polizia municipale), previa intesa con la Conferenza

Regione-Autonomie locali, le caratteristiche delle  
uniformi e dei

distintivi di grado degli addetti alle funzioni di  
polizia locale,

nonche' i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi  
e degli

strumenti operativi in dotazione, con efficacia a  
decorrere dalla

pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione,  
salvo

l'eventuale termine stabilito per l'adeguamento da parte  
degli

enti. E' fatta salva la possibilita' per ciascun corpo o  
servizio di

polizia locale di utilizzare accessori, anche costituiti  
da speciali

capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze  
in

funzione delle attivita' svolte. Uniformi e segni  
distintivi dovranno

essere ben distinti da quelli delle forze dell'ordine e  
dell'esercito italiano.

2. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni  
distintivi

utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano  
con le

polizie locali, nonche' le caratteristiche di  
identificazione dei

mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non  
ingenerare

alcuna confusione con i segni e le caratteristiche  
distintive di

cui al comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono  
alla loro

identificazione ed approvazione nell'ambito delle  
convenzioni

che regolano l'attivita' delle associazioni.

## **CAPO IV**

### **NORME FINANZIARIE**

#### **ARTICOLO 20**

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa

fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unita' previsionali

di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento

anche alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le

eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o

mediante l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e

relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria

disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della

legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento

contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle

L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

## **CAPO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E**

### **ABROGAZIONI**

## **ARTICOLO 21**

Disposizioni transitorie e finali

1. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione

previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. I servizi

gia' preesistenti all'entrata in vigore della presente legge

svolgono le funzioni di polizia locale secondo la

disciplina

organizzativa dell'ente di appartenenza. Dopo il 31 dicembre

2007 i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme

della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il

personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi

di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.

2. L'assunzione di nuovi operatori di polizia locale da parte dei

Comuni e' subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente coperta non

inferiore a tre operatori di detta polizia, di cui almeno un addetto

al coordinamento e controllo.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli

Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove

ve ne siano le condizioni, ad istituire il corpo di polizia locale,

secondo le disposizioni in essa contenute. L'adeguamento del

regolamento e l'istituzione del corpo e' condizione per

l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera

b).

4. La Regione attua il costante monitoraggio sulla costituzione

dei corpi di cui all'articolo 14 e sul loro

funzionamento.

5. La Giunta regionale emana, entro tre mesi dall'entrata in

vigore della presente legge gli standard di cui all'articolo 14,

comma 7, e provvede alla loro periodica revisione sulla base

delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 4.

6. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente

legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge

regionale n. 3 del 1999, parte terza, titolo VIII.

7. La scuola regionale specializzata di polizia locale, attivata ai

sensi dell'articolo 231, comma 1 della legge regionale n. 3 del

1999, costituisce scuola specializzata ai sensi dell'articolo 18,

fino a diversa attuazione.

8. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi

dell'articolo 19, restano in vigore i segni distintivi per la polizia

municipale di cui agli allegati A, B, C e D della legge regionale

22 gennaio 1988, n. 3 (Norme in materia di polizia locale),

come sostituiti dalla legge regionale 8 aprile 1994, n. 14

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 ')

Norme in materia di polizia locale ' ), dalla legge regionale 13

novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche

regionali

per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla

L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all'Allegato C) della L.R. 22 gennaio

1988, n. 3) e dai successivi atti modificativi e applicativi. I segni

distintivi del grado previsti per la polizia municipale e le

modalita' per la loro attribuzione si applicano altresì alla polizia

provinciale. Il colore dei distintivi di grado della polizia

provinciale e' giallo oro, su sfondo verde chiaro.

9. Compete ai Comuni, anche avvalendosi delle proprie

strutture di polizia locale, provvedere all'applicazione delle

sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18 del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle

direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la

presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari).

## **ARTICOLO 22**

Disapplicazione di norme statali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di

avere applicazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna

la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della legge 7

marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia

municipale):

a) articolo 1, comma 2;

b) articolo 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);

c) articolo 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del

comma 2;

d) articolo 7;

e) articolo 9, comma 1;

f) articolo 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate dalla lettera c) del presente comma.

## **ARTICOLO 23**

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 217 a 232 della legge regionale 21 aprile 1999,

n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);

b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed

all'Allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3).

### **Formula Finale:**

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  
osservare  
come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 dicembre 2003  
ERRANI

VASCO